

Allegato "B" al numero 38085/17979 di repertorio
STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:
"Racing Force S.p.A."

Articolo 2 (Sede)

- 2.1. La società ha sede in Ronco Scrivia (GE).
- 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).
- 2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

3.1. La società ha per oggetto:

la produzione e il commercio di pezzi di ricambio, accessori, pneumatici e materiali di consumo per autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni e natanti, di attrezzature e articoli sportivi per i settori automobilistico, motociclistico e moto-nautico e di articoli di abbigliamento in genere.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli cauzioni, garanzie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane e estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (due milioni cinquecentomilasessantatreenovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentomilanovecentonovantanovecentonovantotto) azioni ordinarie, senza

indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,
- f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;
- b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché
- c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda,

aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;
- d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Trasferimento delle azioni)

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

8.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

8.4. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.5. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di

lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile.

9.2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 (Recesso)

10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c.

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme

legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta

della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5. Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.6. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13.7. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13.8. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.9. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

14.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

14.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.

15.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

16.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 16.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 (Presidenza dell'assemblea)

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18 (Verbale dell'assemblea)

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 (Diritto di intervento)

19.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

19.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal

presente statuto, e sono rieleggibili.

20.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

20.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 21 (Nomina degli amministratori)

21.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

21.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri.

21.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

21.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

21.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 21.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

21.14. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto

nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

21.15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare due o più amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.

Articolo 22 (Presidente e organi delegati)

22.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23 (Deliberazioni del consiglio)

23.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 (Poteri di gestione)

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

25.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 (Organo di controllo)

26.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

26.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

26.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

26.4. Ai sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

26.5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

Articolo 27 (Revisione legale dei conti)

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Bilancio)

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 29 (Destinazione degli utili)

29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 30 (Revoca)

30.1. La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

30.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (Foro)

32.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 33 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)